



Prot. n. B - 10/3 - 11/74/12

Uffici del Consiglio

APPROVATA
03/12/12

M

MOZIONE

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento Comunale

OGGETTO: DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TRIESTE

- **Premesso che** la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) rappresenta la manifestazione di volontà di una persona che, in piena facoltà di intendere e di volere, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato;
- **Visto** l'art. 2 Cost., "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
- **Visto** l'art. 13 Cost.: "La libertà personale è inviolabile";
- **Visto** l'art. 32 Cost.: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
- **Vista** la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, laddove sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è un diritto fondamentale del cittadino in quanto persona (titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale);
- **Vista** la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Parlamento Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, che all'art. 9 sancisce che: " ... i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";
- **Premesso** che le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno la funzione di fornire al medico un elemento per l'individuazione della volontà del paziente in materia di trattamento medico anche quando questi non sia più in grado di comunicarla;

- **Preso atto che** il Comitato Nazionale di Bioetica, nel documento "Dichiarazioni anticipate di trattamento" dd. 18 dicembre 2003, ha affermato che le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno valore bioetico purché "non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche", non "contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia". E che "comunque il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza";

- **Vista** la circolare sottoscritta dal ministero dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, 19 novembre 2010 e la relativa nota ANCI, 27 novembre 2010;

- **Considerato che** rientrando la disciplina della materia del "fine vita" nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale, l'istituzione da parte del Comune di Trieste di un registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato e che la legittimità dell'azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" (art. 13, comma 1, d.lgs. 267/2000) e quindi nella generale competenza del Comune a far fronte alle esigenze della comunità, di cui gli articoli 5, 114, 117 comma 6 della Costituzione

- **Ribadito che** si rifiuta qualsiasi forma di eutanasia, perché lesiva della dignità della persona, e qualsiasi dichiarazione atta ad ottenerla; si rifiuta l'accanimento terapeutico perché lo si ritiene il prosieguo di sproporzionate e inutili cure, oltre che di inutili sofferenze per la persona; si ritiene insostituibile l'alleanza terapeutica medico-paziente, con l'impegno del medico a garantire al paziente tutte le cure di cui ha bisogno anche nelle ultime fasi di vita nel rispetto della volontà espressa dalla persona; si ritiene che le persone in stato di grave disabilità o malattia terminale abbiano diritto a tutta l'assistenza al fine di evitare fenomeni di abbandono da parte delle Istituzioni e il conseguente isolamento delle famiglie che si prendono cura dei propri cari in queste peculiari condizioni di vita.

Tutto ciò premesso e ritenuto

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A istituire un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento relative i trattamenti sanitari, conservato presso gli uffici comunali nel rispetto della normativa vigente;

A prevedere che il dichiarante possa depositare presso gli uffici comunali la propria DAT ovvero possa rendere dichiarazione presso i medesimi uffici di aver redatto e sottoscritto la DAT indicando i dati identificativi del depositario

Ad individuare uno spazio all'interno degli uffici comunali a disposizione degli interessati nel quale possano essere svolte le attività citate;

A definire il regolamento di accesso al servizio, nel rispetto delle indicazioni di cui in questa mozione e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.196 del 2003, (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali):

A prendersi carico dell'opportunità di agevolare un proficuo coordinamento tra l'Amministrazione Comunale ed il Servizio Sanitario per favorire la massima funzionalità del registro ai fini del rispetto della volontà dei pazienti non più in grado di manifestarla.

Freda Giuseppe (PD)
~~Allo~~ (PARTICOLARI
MSS)

~~Stuppa~~ (PD)
~~M. F. L.~~ (FDS)

~~Luigi~~ (ISV)

Giuseppe (CENTRO ISV)

R. Scuderi (TRIESTE CARIBIA)

Roberto (CANTABINI)

S. R. (PD)

M. T. (PD)

Oliverio (UN'ACQUA TRIESTE)

~~Anton~~ (RISIO)

M. G. (PD)

M. G. (UN'ACQUA TRIESTE)

Antonio Felipponi (PD)

Luigi (PD)

U. G. (PD)

Stefano Beltrame (PD)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 23.5.12 ore 10.09

L'IMPREGNATO RESPONSABILE